11bis) applicazione delle Legge 23 settembre 2025, n. 132 per il CNPI e Ordini Territoriali

Premesso che in data 23 settembre 2025 è stata emanata la Legge n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25.09,2025. La legge stabilisce i principi generali per l'utilizzo corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché disposizioni specifiche in materia di lavoro, professioni intellettuali, pubblica amministrazione e formazione (artt. 11, 12, 13, 14 e 24). In particolare, l'articolo 13 stabilisce che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali deve essere limitato alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale e nel rispetto del rapporto fiduciario con il cliente, imponendo la comunicazione chiara e trasparente dei sistemi di IA impiegati. L'articolo 24, comma 2, lettera f), demanda agli ordini professionali e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché la definizione di un equo compenso modulabile in relazione alle responsabilità e ai rischi connessi all'uso di tali sistemi;

Considerato che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) è l'organo di rappresentanza istituzionale della categoria e, in quanto tale, è chiamato a dare attuazione agli adempimenti previsti per gli ordini professionali dalla citata legge;

Tenuto conto che è necessario definire indirizzi e linee operative per la formazione, l'etica professionale e la trasparenza nell'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività dei periti industriali, in coerenza con il Codice Deontologico e con la normativa europea (Reg. UE 2024/1689);

Tenuto conto che sarà opportuno istituire un Gruppo di lavoro permanente dedicato all'intelligenza artificiale e alla transizione digitale delle professioni tecniche, con compiti di studio, proposta e coordinamento con le Autorità nazionali (AgID e ACN);

a voti unanimi resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELIBERA N.215/21 del 16 ottobre 2025

1) di integrare il Codice Deontologico dei Periti Industriali con un nuovo articolo dedicato all'uso etico dell'intelligenza artificiale, che si allega e fa parte integrante della presente delibera che prevede l'obbligo di dichiarare al cliente l'impiego di strumenti di IA nel processo professionale, la responsabilità personale del perito per ogni decisione o risultato derivante dall'uso dell'IA, il divieto di sostituzione automatica del giudizio professionale;

2) di predisporre, entro 90 giorni, un piano formativo nazionale sull'utilizzo consapevole e deontologicamente corretto dell'intelligenza artificiale nei processi di progettazione, consulenza tecnica, perizia e certificazione, in attuazione dell'art. 24, comma 2, lett. f), della L. 132/2025;
3) di istituire presso il CNPI il Gruppo di lavoro "Intelligenza Artificiale e Professioni Tecniche", composto da: Consiglieri nazionali; Rappresentanti degli Ordini territoriali; Esperti in materia di IA, etica digitale e cybersecurity. Il gruppo opererà in raccordo con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il Ministero dell'Università e della Ricerca.
4) di avviare una mappatura dei rischi e delle opportunità derivanti dall'uso dell'IA nelle attività professionali, con report annuale da presentare in sede di Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali.
5) di dare mandato al Presidente e al Segretario del CNPI per la trasmissione della presente delibera: al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini informativi; alle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AgID e ACN), per il coordinamento delle attività di formazione e vigilanza previste dall'art. 20 della Legge n. 132/2025; a tutti gli Ordini territoriali, per gli adempimenti attuativi e la diffusione dei contenuti presso gli iscritti;
6) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione;
7) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.